SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 888)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA e MARCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1980

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, contenente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro è stato risolto per motivi politici, sindacali, religiosi e razziali

ONOREVOLI SENATORI. — L'indispensabile riparazione del danno subìto dai cittadini italiani licenziati o dispensati dal servizio, anche con furbeschi accorgimenti amministrativi e legislativi, ma in realtà determinati da volontà epurativa e, quindi, per ragioni politiche, sindacali, religiose o razziali, ha suggerito ai proponenti la presentazione del seguente disegno di legge, già positivamente valutato dal Senato in una precedente legislatura e dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1968 della 1ª Commissione e ripresentato anche in questo ramo del Parlamento il 20 aprile 1977.

La normativa proposta vuole rispondere al vivo e diffuso bisogno di giustizia e di equità che è nel Paese, in favore di quanti — ormai divenuti molto pochi — furono allontanati dal lavoro con provvedimenti apparentemente e formalmente legittimi, ma in realtà nascenti unicamente da visioni persecutorie e da faziosità partitica.

Nè il modesto onere — che tale rimane pur nelle presenti difficoltà economiche generali — può rappresentare causa ostativa al disegno di legge che sottoponiamo, onorevoli senatori, al vostro esame ed alla vostra approvazione, atteso che il versamento dei contributi venne, anche nelle precedenti legislature, considerato di modestissima entità e che esso darebbe un momento di serenità a cittadini della Repubblica.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Sono reintegrati nei loro diritti, esclusivamente ai fini del trattamento di pensione e su domanda degli interessati o degli eredi legittimi, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni civili e militari dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli enti locali, delle aziende municipalizzate, degli enti parastatali comunque costituiti e denominati, degli enti ed istituti di diritto pubblico e degli enti morali di interesse nazionale, che siano stati dispensati dal servizio, licenziati o collocati a riposo con provvedimenti richiamati o disposti ai sensi dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, 20 gennaio 1944, n. 25, 12 aprile 1944, n. 101, dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159, 11 ottobre 1944, n. 257, 9 novembre 1945, n. 702, 9 novembre 1945, n. 716, 22 gennaio 1946, n. 19, e del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

Sono, altresì, reintegrati nei loro diritti, ai soli fini del trattamento di pensione e sempre su domanda degli interessati o dei loro eredi legittimi, i dipendenti pubblici, come indicato al comma precedente, nonchè i dipendenti da imprese ed aziende private, comprese quelle a partecipazione statale, che siano stati licenziati o dispensati dal servizio, anche al di fuori dei decreti di cui al comma precedente, con provvedimento dissimulato a scopo epurativo, ovvero per motivi politici, sindacali, religiosi o razziali.

Il periodo da prendersi in considerazione per l'accertamento dei casi previsti dai commi precedenti è 1° gennaio 1922–31 dicembre 1948.

La ricostruzione del rapporto assicurativo pensionistico avviene mediante l'accreditamento a carico delle gestioni interessate dei contributi corrispondenti al periodo ri-

conosciuto utile da ricostruire. Tali contributi sono calcolati secondo le aliquote vigenti nei diversi periodi cui si riferisce la posizione assicurativa da ricostruire sulla base di retribuzioni che tengano conto dei seguenti elementi:

a) qualifica rivestita o mansioni svolte dal lavoratore, che risultino a lui favorevoli sotto il profilo retributivo, presso il datore di lavoro o ente dal quale è stato licenziato;

b) variazioni intervenute per effetto di accordi o contratti collettivi di categoria;

c) progressione giuridica ed economica di carriera nel pubblico impiego.

Qualora il periodo del quale è ammessa la ricostruzione risulti parzialmente o totalmente coperto da contribuzione effettiva obbligatoria o figurativa, tale contribuzione viene detratta dall'ammontare dei contributi da accreditare ai sensi del presente articolo.

Non ostacolano l'accoglimento:

a) la mancata domanda di revoca del licenziamento o di riammissione in servizio nei termini perentori stabiliti dai decreti legislativi indicati al primo comma del presente articolo;

b) la domanda di cessazione dal servizio o di collocamento a riposo anticipato, anche se apparentemente volontaria;

c) la eventuale decisione in materia della autorità giudiziaria ordinaria o speciale, del Consiglio di Stato o di qualsiasi altro organo giurisdizionale od amministrativo ».